



PARERE MOTIVATO
n. 190 del 6 ottobre 2016

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità SUAP per l'ampliamento di un fabbricato produttivo
Ditta Peruzzo s.r.l. nel Comune di Rossano Veneto (VI).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2016 prot. n. 377788;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall' Ufficio SUAP del comune di Rossano Veneto, con note pec acquisite al prot. regionale ai numeri 222827, 222840, 222686, 222832, 222692 del 08.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la pratica SUAP per l'ampliamento di un fabbricato produttivo Ditta Peruzzo s.r.l. nel Comune di Rossano Veneto;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.43148 del 24.08.16 assunto al prot. reg. al n.321215 del 24.08.16 dell'ULSS 3 che di seguito si riporta:
"...si esprime parere favorevole".
- Parere n.2503 del 6.09.16 assunto al prot. reg. al n.335021 del 6.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, (cfr. tavv. 10 e 27 del PAI Brenta-Bacchiglione), e al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr. <http://www.alpiorientali.it> - tav. M06) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere prot. 334234 in data 06.09.16 del U.O. Genio Civile Vicenza;

Con riferimento alla nota dell'Unità Organizzativa in indirizzo avente prot. n. 319862 del 23/08/2016 relativa all'oggetto, si evidenzia che la scrivente Struttura non ha competenza in materia ambientale ma solo, per quanto riguarda i piani urbanistici (ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009) in tema di valutazione di compatibilità idraulica.

Nel caso che tra i contenuti degli elaborati allegati vi siano aspetti riguardanti le concessioni/autorizzazioni idrauliche, le derivazioni d'acqua sotterranee o superficiali, siano interessate aree ad elevato grado sismico o materie di competenza forestale (vincolo boschivo, idrogeologico,...) dovrà predisporre per ognuno distintamente la corretta documentazione da inoltrare assieme alla specifica domanda. Per quanto riguarda la Compatibilità Idraulica si ricorda che la pratica avviata (Rif. VA80/2015) è stata chiusa con nota prot. n. 228828 del 13/06/2016.

Nel caso di dubbio è possibile contattare o giungere presso codesti Uffici per chiarimenti in merito.

Per quanto sopraccostato, con la presente, si conferma che non seguirà l'espressione di alcun parere.

- Parere Arpav - Dipartimento di Vicenza – prot.. 319862 del 23.08.16, assunto al prot. reg. con pec 356674 del 22.09.16;



Con riferimento alla nota sopra richiamata (acquisita al prot. ARPAV N. 80540 del 23.08.2016) pari oggetto, esaminata la documentazione resa disponibile in formato elettronico come ivi indicato, si esprime, per gli aspetti di competenza e limitatamente a quanto trasmesso il seguente parere.

1) Nel Rapporto Ambientale Preliminare, a pag. 21 (Rete Fognaria) si afferma che *“Nel territorio di Rossano Veneto è collocato un depuratore consortile sito in località Bigolino, avente potenzialità pari a 10.000 a.e. con recapito finale dei reflui trattati nel fiume Piave. Tale circostanza che non corrisponde al vero, imputabile probabilmente ad un refuso, dovrà essere corretta in quanto, nel Comune di Rossano Veneto, non risultano presenti depuratori consortili e l’attuale rete fognaria convoglia i propri reflui al depuratore di Tezze sul Brenta, gestito da ETRA S.p.A., con recapito delle acque depurate nel fiume Brenta.*

2) Sempre nel Rapporto Ambientale Preliminare a pag. 38 (Assetto economico), nella seconda tabella indicante *“Serie storica dei redditi degli abitanti”*, compare un’indicazione anomala, da correggere, quando alla voce *“finalità”* l’autore scrive: *“Valutazione delle variazioni economiche della società di Arzignano”*

3) Ancora, nel Rapporto Ambientale Preliminare a pag. 53 (*punto 3.2 Verifica di compatibilità con la pianificazione comunale strategica*) non risulta chiara l’interpretazione data riguardo agli interventi di modifica ammessi dal PAT vigente, quando si afferma che *“La stessa variazione di destinazione urbanistica di PI è prevista dal PAT (art. 3.2.1.)”* Dalla lettura dell’articolo succitato, sembrerebbe che, la modifica prospettata (cambio di destinazione d’uso da area agricola ad area produttiva con ampliamento, in un ambito esterno alla delimitazione del tessuto urbanizzato consolidato) non risulti inclusa, allorché viene stabilito che *“Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e dal dimensionamento complessivo previsto per l’ATO di appartenenza”*. Nel merito della questione, per una valutazione più approfondita, si rimanda ai competenti uffici urbanistici.

4) Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, L. 98/2013 e s.m.i);

5) I rifiuti provenienti da operazioni di demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.Lgs 152/2006 e s.m.i , D.M. 05.02.1998 e s.m.i.);

6) Le superfici scoperte destinate a parcheggio e a viabilità interna dell’attività produttiva dovranno soddisfare i requisiti indicati all’art. 39 commi 3, 4, 5 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (Allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.) per le parti riguardanti rispettivamente il trattamento delle acque di prima pioggia e l’estensione delle superfici impermeabilizzate.

7) Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.

8) Venga prodotto uno studio viabilistico, per la verifica dei flussi veicolari indotti sulla rete viaria esistente dal progetto prospettato, da confrontarsi con i dati eventualmente disponibili presso l’Ente proprietario della strada.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 120/2016

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la pratica SUAP n.02601130244-11122015-1120 - SUAP 5339 - 02601130244 - PERUZZO S.R.L., nel Comune di Rossano Veneto (VI).

Pratica n. 3303

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all’interno e all’esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008,



220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Daniele Paccone, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 222827 del 08/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede 8 azioni: Az.1 - la riduzione del contesto figurativo individuato nel PTC; Az.2 - l'ampliamento della Z.T.O. D1/2, per complessivi mq 5516; Az.3 - la realizzazione pista ciclabile lungo il lato sud della Strada Regionale (il tratto interno, avente lunghezza di m 38,00 circa, viene separato dalla roggia da una fascia verde larga m 2,35 in cui verrà mantenuta e implementata, per quanto possibile, la "barriera alberata esistente"; Az.4 - la realizzazione di un nuovo accesso carraio dalla Strada Regionale n. 245 per una larghezza di m 10,00; Az.5 - la realizzazione del nuovo fabbricato in ampliamento sul lato ovest del capannone esistente per una superficie coperta di mq 2.929; Az.6 - la realizzazione di aree per parcheggio e per la movimentazione dei mezzi; Az.7 - una idonea fascia a verde su cui posizionare alberature o siepi di "mascheratura" a filtro tra l'attività produttiva e la residenza; Az.8 - la mitigazione mediante piantumazione di fasce tampone arboreo - arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo lungo tutto il perimetro dell'ambito oggetto di intervento;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno



dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la pratica SUAP n.02601130244-11122015-1120 - SUAP 5339 - 02601130244 - PERUZZO S.R.L., nel Comune di Rossano Veneto (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Rossano Veneto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 120/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 6 ottobre 2016, che evidenzia come la pratica SUAP per l'ampliamento di un fabbricato produttivo Ditta Peruzzo s.r.l. nel Comune di Rossano Veneto, non debba essere



sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la pratica SUAP per l'ampliamento di un fabbricato produttivo Ditta Peruzzo s.r.l. nel Comune di Rossano Veneto, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.09.2016;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso